

**COMUNE DI SAN PIETRO AL  
TANAGRO**

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO  
COMUNALE**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **ART. 1**

#### **Norme Generali**

1. La composizione del Consiglio e la elezione dei suoi membri è disciplinata dalla legge.
2. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal Regolamento, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto.
3. Il Regolamento è approvato a maggioranza assoluta.
4. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

### **ART. 2**

#### **Prima seduta del Consiglio**

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del sindaco, va contestualmente partecipato al Prefetto.

### **ART. 3**

#### **Primi adempimenti del Consiglio**

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi degli art. 40 e 41 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
  - convalida degli eletti;
  - giuramento del Sindaco;
  - comunicazione della nomina del Vice Sindaco;
  - comunicazione della nomina dei componenti della Giunta;
  - discussione e approvazione degli indirizzi generali e di governo;
  - elezione del Presidente del Consiglio.
  - presa d'atto costituzione consiliare permanente.

## **TITOLO II GRUPPI CONSILIARI**

### **ART. 4**

#### **Composizione**

1. I Gruppi consiliari sono costituiti dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri che non intendono far parte di nessuno dei gruppi come individuati nel precedente comma, possono costituire un diverso gruppo ma, in tal caso, il minimo dei suoi componenti non può essere inferiore a due.
3. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, la dichiarazione di appartenenza a uno dei gruppi.
4. I consiglieri, che non intendano aderire ad alcuno dei gruppi e che non costituiscano un gruppo in conformità al precedente comma 2, sono iscritti di diritto al Gruppo Misto.
5. Per i componenti del Gruppo Misto è esclusa la funzione di capogruppo e la partecipazione alla commissione consiliare permanente.

## **ART. 5**

### **Costituzione**

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del Capo-gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di Capo-gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
2. I gruppi consiliari si hanno per regolamento costituiti all'atto dell'insediamento del Consiglio Comunale.
3. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-gruppo.
4. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione del Capo-gruppo e di ogni successiva variazione.

## **ART. 6**

### **Conferenza dei Capi-gruppo**

1. La conferenza dei Capi-gruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio ogni qual volta lo ritenga utile o a richiesta di uno o più Capi-gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio.
2. La convocazione viene effettuata telefonicamente o a mezzo fax, con preavviso di almeno tre giorni liberi.

## **TITOLO III**

### **COMMISSIONI CONSILIARI**

## **ART. 7**

### **Istituzione e composizione**

1. Sono istituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti:
  - Prima Commissione
  - Seconda Commissione
2. Ogni Commissione è composta da sei consiglieri comunali.
3. Le Commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale, rispetto alla composizione dei Gruppi.
4. La designazione dei componenti delle Commissioni viene effettuata dai Capigruppo con comunicazione inviata al Presidente del Consiglio almeno 24 ore prima della seduta di insediamento.
5. Le Commissioni durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio.
6. Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame con le modalità di cui agli articoli seguenti.
7. All'atto della cessazione, per qualunque motivo, di un componente della commissione, il Capogruppo di riferimento procede alla designazione del sostituto e ne comunica il nominativo tempestivamente al Presidente.
8. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea di ogni successiva variazione.

## **ART. 8**

### **Insediamento**

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.

2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, all'elezione del Presidente.
3. La elezione del Presidente avviene a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. È eletto Presidente il Commissario che ottiene il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

#### **ART. 9**

##### **Convocazione**

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede la relativa adunanza.
2. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati alla Giunta e alla conferenza dei Capigruppo.

#### **ART. 10**

##### **Funzionamento – Decisioni**

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione.
2. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengano adottate a maggioranza dei voti.

#### **ART. 11**

##### **Segreteria – Verbalizzazione**

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un componente designato dal Presidente della Commissione.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

#### **ART. 12**

##### **Materie di competenza delle commissioni**

1. La Prima Commissione consiliare permanente esprime il proprio parere obbligatorio ma non vincolante sulle seguenti materie:
  - a) bilancio di previsione, bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica;
  - b) regolamenti e Statuto;
  - c) piano urbanistico comunale e strumenti attuativi.
2. La seconda Commissione consiliare permanente ha invece compiti residuali rispetto a ogni altra competenza amministrativa del Consiglio Comunale. Il parere della seconda commissione non è né obbligatorio, né vincolante.
3. Il Presidente del Consiglio assegna alla competente commissione le proposte di provvedimento di cui al comma precedente dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
4. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di quindici giorni dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Presidente del Consiglio può fissare un termine più breve.
5. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, si prescinde dal parere.

#### **ART. 13**

##### **Commissioni speciali o di inchiesta**

1. Il Consiglio può procedere alla istituzione di Commissioni speciali e/o di inchiesta, nonché Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.

**TITOLO IV**  
**ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

**ART. 14**

**Presidenza**

1. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto tra i consiglieri. Al Presidente sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza spetta al Sindaco e, in mancanza di questi o in caso di coincidenza tra la carica di Sindaco e di Presidente del Consiglio, dal consigliere anziano, individuato secondo le modalità di cui all'art. 40, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**ART. 15**

**Inizio dei lavori**

1. I lavori del Consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale previsto dall'art. 22 del Regolamento.
2. Se trascorsa un'ora, non sarà stato raggiunto il numero legale, il Presidente dichiarerà deserta la seduta, facendone redigere verbale.

**ART. 16**

**Partecipazione ai lavori del Consiglio**

1. Partecipano ai lavori del Consiglio, nelle materie di loro competenza, con diritto di intervento ma senza diritto di voto, gli Assessori che non rivestono la carica di consigliere comunale.
2. E' in facoltà del Presidente, anche per richieste del Sindaco o dei Capigruppo, disporre, per singoli argomenti, l'audizione di dipendenti del Comune o di esperti nominati dalla Giunta o dal Consiglio.

**ART. 17**

**Sede riunioni**

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. Può il Presidente, sentiti i capigruppo, con provvedimento motivato e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso in cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che si sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Il Presidente dà notizia al pubblico della riunione almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet del Comune e in altri luoghi pubblici.

**ART. 18**

**Sessioni**

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie.
2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine dei giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Presidente, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

## **ART. 19**

### **Convocazione**

1. La Convocazione dei consiglieri va disposta dal Presidente con avvisi scritti, da notificarsi al domicilio a mezzo del messo comunale.
2. L'avviso di convocazione va notificato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Ricorrendone i presupposti, la notificazione sarà effettuata ai sensi e con le modalità previste dall'art. 140 c.p.c.
3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune deve eleggere domicilio nel Comune in cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta notifica dell'avviso di convocazione.
5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione. Per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
6. Nei casi di urgenza, l'avviso unitamente all'elenco degli argomenti va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri presenti.
7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, due giorni prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata. È fatta salva l'ipotesi di cui al precedente comma 6.
10. Le proposte di emendamento vanno presentate almeno 24 ore prima della seduta di prima convocazione.
11. Gli emendamenti presentati in corso di seduta potranno essere ammessi solo qualora sia possibile acquisire i necessari pareri.
12. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

## **ART. 20**

### **Seduta prima convocazione**

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuni degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non intervengono almeno sette componenti del Consiglio. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno 24 ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno cinque componenti il Consiglio. Nelle sedute di seconda convocazione, per la determinazione del numero, non viene computato il Sindaco.
2. I consiglieri che non partecipano al voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. L'astensione non equivale a voto contrario.

## **ART. 21**

### **Seduta seconda convocazione**

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté

- proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 20.
  3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
  4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente, dei Capigruppo, o dal Sindaco. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 20.

#### **ART. 22**

##### **Ordine del giorno**

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Presidente, al Sindaco e a un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'art. 19.
2. Quando il Consiglio viene convocato a domanda del Sindaco o di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La inversione di questi, su proposta del Presidente o a richiesta di un singolo consigliere, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **ART. 23**

##### **Sedute – Adempimenti preliminari**

1. Il Presidente, il Sindaco e i Capigruppo, in apertura di seduta, informano l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

#### **ART. 24**

##### **Pubblicità e segretezza delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche fatta eccezione per sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

### **TITOLO V**

#### **DISCUSSIONE E VOTAZIONE**

#### **ART. 25**

##### **Ordine durante le sedute**

1. Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

#### **ART. 26**

##### **Sanzioni disciplinari**

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
2. Se un consigliere turba con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre

l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione ed è approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Se il consigliere non abbandona l'aula il Presidente sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

#### **ART. 27**

##### **Tumulto in aula**

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

#### **ART. 28**

##### **Comportamento del pubblico**

1. Il pubblico, senza esplicita autorizzazione del Presidente, non può accedere agli spazi riservati ai consiglieri. È ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi, in qualche modo, ostacoli il proseguimento dei lavori.

#### **ART. 29**

##### **Svolgimento interventi**

1. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle richieste, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I consiglieri non possono intervenire più di una volta nella discussione sullo stesso argomento, eccetto che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

#### **ART. 30**

##### **Durata degli interventi**

1. Il consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere i 20 minuti.
3. Quando il consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può toglierli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il Presidente richiama il consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, toglierli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
5. La lettura di un intervento può essere contenuta in un documento che va consegnato al Segretario per l'acquisizione al verbale.

## **ART. 31**

### **Questioni pregiudiziali e sospensive**

1. Il consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
5. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i 5 minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
6. I richiami al Regolamento, all'ordine del giorno e all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali.
7. Ove il Consiglio venga chiamato dal Presidente a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

## **ART. 32**

### **Fatto personale**

1. Costituisce fatto personale essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Consiglio decide se il fatto sussiste mediante votazione per alzata di mano e senza discussione.
3. Il consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunciate o per rettificare queste.

## **ART. 33**

### **Udienze conoscitive**

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario Comunale nonché i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti e di aziende dipendenti dal Comune, e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario Comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente ad uno dei consiglieri presenti.

## **ART. 34**

### **Dichiarazioni di voto**

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a 5 minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

## **ART. 35**

### **Verifica numero legale**

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta fino a quando lo stesso non sia raggiunto. Se ciò non avviene entro 30 minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

## **ART. 36**

### **Votazione**

1. I consiglieri votano peralzata di mano, ovvero nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge. La proposta è adottata con i voti favorevoli della maggioranza dei votanti. Non si computano gli astenuti.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. Terminate le votazioni di cui al comma precedente, il Presidente, con l'assistenza di due consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

## **ART. 37**

### **Irregolarità nella votazione**

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

## **ART. 38**

### **Verbalizzazioni riunioni**

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Essi vanno comunicati all'Assemblea e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
3. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale sia dato atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

## **ART. 39**

### **Segretario – Incompatibilità**

1. Il Segretario Comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti, o contabilità dei suoi parenti o affini al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

## **TITOLO VI**

### **DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI**

## **ART. 40**

### **Diritto all'informazione dei Consiglieri**

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato hanno accesso agli uffici del Comune ed a quello degli enti e delle aziende

da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uso prefissate in via generale dal Sindaco.

2. Hanno inoltre, sempre allo stesso fine, diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto di ufficio a tutela dell'Amministrazione Comunale o delle persone.

#### **ART. 41**

##### **Interrogazioni**

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco o all'Assessore delegato se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta e quali siano i motivi o gli intendimenti del Sindaco e della Giunta.
2. Esse sono presentate per iscritto da uno o più consiglieri.
3. Il consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco o l'assessore delegato, in tal caso, è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco rispondere nella prima seduta utile.

#### **ART. 42**

##### **Risposta alle interrogazioni**

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date all'inizio della seduta allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a dieci minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interrogati non sia intervenuto diverso accordo.

#### **ART. 43**

##### **Mozioni**

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Presidente, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

#### **ART. 44**

##### **Svolgimento delle mozioni**

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo, il Sindaco ed un Assessore. Il consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.
5. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente.
6. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne, il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.

7. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

#### **ART. 45**

##### **Votazione delle mozioni**

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

#### **TITOLO VII**

##### **PROCEDURE PARTICOLARI**

#### **ART. 46**

##### **Mozione di sfiducia**

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dalla legge.
3. Il Presidente informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

#### **ART. 47**

##### **Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale**

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dalla legge.
3. Il consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene, nel corso di un anno, a tre sedute o, nel corso del mandato, a sei sedute.
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro ne abbia interesse. È pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
6. La legge disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di consigliere.